

N. 114/GC

00153 Roma 6 giugno 2018

Piazza Giuseppe Gioachino Belli, 2

Spettabili
TIRRENIA/CIN – NAPOLI
MOBY LINES - LIVORNO
SNAV - NAPOLI
CAREMAR – NAPOLI
LAZIOMAR – NAPOLI
DELCOMAR – LA MADDALENA
NAVIGAZIONE LIBERA DEL GOLFO – NAPOLI
ALILAURO GRUSON – NAPOLI
TOREMAR – LIVORNO
MADDALENA LINES – OLBIA TEMPIO

Circolare Fedarlinea n. 6 – Serie Fisco e Tributi.

Di seguito una sintesi del decreto ministeriale relativo alle risorse destinate esclusivamente all'utilizzo nei servizi di collegamento di trasporto pubblico locale marittimo.

Breve ricostruzione dei passaggi amministrativi relativi alla costituzione del Fondo finanziario destinato al TPL.

Nel 2006 il fondo è stato costituito con una dotazione di 100 milioni di euro per gli anni 2007-2008-2009, per l'acquisto di veicoli TPL ferroviari, linee metropolitane, tramviarie, filoviarie e autobus.

Nel 2013 (Legge di Stabilità 2014) il fondo è stato incrementato di 300 milioni di euro per il 2014 e di 100 milioni di euro per il 2015-2016 da destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma, ferroviario, nonché vaporette e ferry- boat.

Visto l'art. 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'art. 27 del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dell'art. 27, comma 12-ter della legge del 21 giugno 2017, n. 96 ai sensi del quale "...è istituito un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale pari a euro 262.648.951,00. Al Fondo confluiscono previa intesa con le Regioni, le risorse disponibili di cui all'art. 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti. Al Fondo sono altresì assegnati, per le medesime finalità, 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro per l'anno

Associata a



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA



2022”.

Le risorse stanziare pari a euro 262.648.951,00 vengono così ripartite: euro 11.032.359 per il 2017; euro 43.341.411 per il 2018 e il 2019; euro 32.091.000 per il 2020; euro 22.842.770 per il 2021; euro 20.000.000 per il 2022 e il 2023;

euro 10.000.000 per ogni anno dal 2024 al 2030.

Le risorse sono direttamente attribuite alle Regioni secondo lo schema di ripartizione stabilito dal MIT. È previsto un cofinanziamento da ciascuna Regione nella misura del 25 per cento del costo totale delle forniture.

Le Regioni possono designare, per l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite, società esercenti il servizio di trasporto pubblico locale marittimo e lacuale.

Criterio utilizzato per la ripartizione delle risorse:

le risorse verranno ripartite tenendo conto della tipologia dei mezzi necessari per garantire i servizi di TPL, in relazione alla lunghezza fuoritutto LFT ed alla tipologia del servizio medesimo espresso in “corsa-miglio”.

Sono ammesse al finanziamento:

- a) Unità navali ro/ro passeggeri e tutte le unità navali comunque non aventi caratteristica specifica di unità veloce;
- b) Unità navali per trasporto passeggeri, identificabili come unità veloci (catamarani, aliscafi, monocarena e similari con velocità massima alle prove non inferiore a 28 nodi);
- c) Unità navali adibite al servizio di trasporto pubblico nella laguna di Venezia.

Le nuove unità navali da acquistare debbono disporre di equipaggiamenti minimi tali da garantire l'accessibilità per persone a mobilità ridotta e di consentire l'adozione delle più moderne tecnologie disponibili sul mercato per la rilevazione dei passeggeri, la localizzazione dei natanti, il collegamento negli abitacoli per passeggeri alla rete WiFi, l'alloggio bici in vani direttamente accessibili ai passeggeri.

L'IVA costituisce una spesa ammissibile se realmente e definitivamente sostenuta e non recuperabile. Sono altresì ammissibili a finanziamento gli interventi di refitting per un importo fino al 15% delle risorse assegnate alla singola Regione, ovvero per un importo massimo di 3 milioni di euro per le Regioni che hanno un contributo statale inferiore ai 5 milioni di euro. Gli interventi di *refitting* sono destinati alle unità navali già in uso, finalizzati a rendere le stesse almeno in linea con i limiti di emissioni di gas di scarico previsti per il 2020 dalle direttive comunitarie.

Le unità navali acquistate o oggetto di interventi di refitting con le risorse stanziare dal decreto dovranno essere di proprietà di un'amministrazione pubblica e/o di un soggetto esercente il servizio di trasporto pubblico locale marittimo e lacuale, purché ricorra un vincolo di reversibilità in favore dell'amministrazione pubblica competente per il servizio, ovvero dei nuovi soggetti aggiudicatari del servizio, previo riscatto del valore residuo determinato al netto dell'eventuale quota non ammortizzata di contributo pubblico.

In merito alle procedure concorsuali (ART. 5) è bene evidenziare che entro un mese dall'entrata in vigore del decreto, le Regioni interessate devono comunicare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale, gli estremi dei soggetti attuatori che provvedono all'espletamento delle procedure di gara.

Dall'Art. 6 in poi si entra nel mero dettaglio tecnico relativo ai rapporti tra MIT e Regione beneficiaria del contributo; erogazione del contributo (con tanto di tabelle allegate), vincolo di destinazione, vincolo di reversibilità.

In particolare, l'erogazione delle risorse stanziare è effettuata a favore della singola Regione, a seguito della garanzia della disponibilità delle corrispondenti quote di cofinanziamento con le seguenti modalità:

- 20% del contributo riconosciuto per l'acquisto o il refitting di ciascuna unità navale, a seguito della stipula del contratto di acquisto della stessa unità e nei limiti delle risorse annualmente disponibili;
- 80% del contributo riconosciuto, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, per l'acquisto o il refitting di ciascuna unità navale, a seguito della comunicazione dell'avvenuto varo della stessa unità navale acquistata o del completamento degli interventi di refitting.

Le unità navali acquistate o oggetto di refitting con le risorse del decreto sono destinate esclusivamente ai servizi TPL. I contratti di servizio, anche vigenti, non tengono conto dell'ammortamento dei mezzi navali acquistati, per la quota parte finanziata con le risorse pubbliche del decreto.

In via conclusiva, al fine di dare sostegno alle società interessate a ottenere i benefici previsti dal decreto, si comunica la disponibilità della scrivente ad approfondire gli aspetti procedurali di cui al decreto DM 52.

Con i migliori saluti.

Associazione Italiana dell'Armamento di Linea (Fedarlinea)

Il Direttore Generale
Dr. Pasquale Russo

